

BUONE VACANZE

Roma 17 luglio 2009

Al Coordinamento RLS Techno Sky

p.c. Redazione Skysynd

Cari amici

nell'approssimarsi del periodo feriale, colgo l'occasione sia di farVi i migliori auguri di trascorrere un sereno e proficuo periodo di riposo che di trarre una breve sintesi del lavoro svolto in questi mesi trascorsi proteso a valorizzare sempre di più la cultura della Sicurezza sul Lavoro nella n/s Azienda.

Dalle informazioni ricevute da alcuni di Voi, si rileva sempre di più l'immagine di una Azienda che "farà, risponderà, pianificherà con riserva di dare al più presto riscontro alle osservazioni dei lavoratori", mentre è evidente una crescita sia culturale che di contenuti del Coordinamento RLS Techno Sky nel tutelare tutti i lavoratori.

Tutto ciò è positivo ed, anche se ci vorrà del tempo (spero breve) per raggiungere gli obiettivi dettati dalla legge T.U. 81/08 che entro il 16 agosto 2009 concluderà il proprio iter legislativo, non posso tacere dell'importante lavoro svolto dall'RLS di Milano, sig. C. Schivardi, che con forza e contro tutta la struttura gerarchica ha lottato e continuerà a farlo per il bene sia dei lavoratori del proprio sito operativo che del bene comune di tutti i lavoratori Techno Sky per la difesa della loro integrità psico-fisica, in termini di :

- Rischi di natura organizzativa, gestionale e trasversale;
- Fattori di rischio relativi alle attività degli impianti tecnologici, con particolare attenzione al "Global Service";
- Rischi collegati allo stress psico-fisico dei lavoratori soggetti alle seguenti sorgenti di pericolo:
 - disagiate condizioni logistiche ed ambientali dovute alle allocazioni di uffici e personale in aree a destinazione d'uso di magazzino;
 - riduzione di organico a seguito di malattie prolungate e/o carenze strutturali;
 - carente organizzazione operativa dell'Azienda in tema di variazione turni, reperibilità e obbligazioni a turn-over continui e forzati;

Coordinamento Nazionale delle RLS Techno Sky

Visita il seguente link: <http://www.skysynd.eu/safety.asp>

- Rischi di “cadute dall’alto” che sono purtroppo la causa maggiore di infortuni mortali come desunto dagli elenchi ufficiali degli infortuni mortali dal 1 gennaio 2009 al 10 luglio 2009.

Concludo salutandovi con affetto ed ad un “a presto” a Settembre
V. Cicetti

P.S.

Al fine di tenervi informati sull’iter parlamentare dell’aggiornamento del D. Lvo T.U. 81/08, vi riporto una nota pervenutami dal Dipartimento Politiche per lo sviluppo sostenibile della CISL

“Confederazione
Italiana
Sindacati
Lavoratori



Dipartimento Politiche per lo Sviluppo Sostenibile

A TUTTE LE STRUTTURE

Roma, 15 luglio 2009
Prot. AMB09028

Oggetto: Aggiornamento sulle modifiche al D.lgs. 81/08

Carissimi,

se formalmente manca un mese alla data entro la quale dovranno essere pubblicate le modifiche al d.lgs.81/08 (scadenza della delega entro il 16 Agosto 2009), sostanzialmente i giorni sono molti meno per la redazione finale del testo, tenuto conto che il decreto per essere varato definitivamente dovrà ricevere una doppia approvazione (prima e seconda lettura) da parte del Consiglio dei Ministri, prima della scadenza finale.

Dopo i lavori all'avviso comune, le audizioni parlamentari e il negoziato con la Confapi per l'elaborazione dell'Accordo interconfederale in tema di rappresentanza e pariteticità, attraverso il quale si è concretizzato, regolandone le modalità di esercizio, il modello previsto nel d.lgs.81/08, relativo alla certezza della figura del RLS/RLST e del Fondo introdotto all'art.52, il nostro impegno è proseguito nel continuare a sostenere, lavorando costantemente anche sul piano dell'elaborazione testuale, le proposte da noi redatte, alla luce del decreto “correttivo” del 27 marzo u.s..

Le iniziative unitarie realizzate fino ad oggi sul territorio, in linea con l'azione da noi svolta sul livello nazionale, incentrate non su posizioni di chiusura di natura ideologica, ma sul porre l'attenzione ai temi, argomentando le critiche e proponendo modifiche, continua ad essere il metodo di pressione riguardo il Ministero. Anche la pregiudiziale posta dalle Regioni, in specifico nei riguardi degli artt.2 bis e 15 bis, di non accettare la prosecuzione di alcun negoziato (preparato sul livello tecnico) se non ci fosse stata la certezza della loro cancellazione, ha ulteriormente contribuito a rafforzare il fronte di coloro che hanno ritenuto fondamentale impegnarsi in concreto (noi tra questi, fin da subito, anche fronteggiando le iniziali perplessità) in un'azione di confronto costruttivo e propositivo sul merito delle questioni, anziché alzare un muro di contrasto non dialettico di freno involutivo.

Il lavoro in queste ore, pertanto, prosegue serrato, visto il ridursi dei tempi e dei tanti interventi ancora da compiere sul testo. Tenuto conto che nelle prossime ore sicuramente ulteriori significativi interventi saranno attuati nei riguardi delle disposizioni proposte nel testo di marzo u.s., ma credendo importante garantire a ciascuno di Voi un'informazione puntuale sugli aspetti principali relativi alle nostre proposte di integrazione e modifica, elaborate anche in ragione dell'evoluzione dell'articolato che in questi ultimi tempi è stata maggiormente intensa, Vi richiamiamo, in sintesi, i punti principali (oltre a tutti quelli previsti nell'Avviso comune che dovranno essere recepiti interamente nel testo del decreto).

Si chiede di:

eliminare l'art.2 bis (e tutti i riferimenti nel testo del d.lgs. 81/08 ad esso correlati – vd. ad es. l'art.30 modificato);

Coordinamento Nazionale delle RLS Techno Sky

Visita il seguente link: <http://www.skysynd.eu/safety.asp>

eliminare l'art.10 *bis* (e pertanto il principio della responsabilità unica);

confermare, all'art.14, c.1, lett.a), in tema di violazioni in materia di salute e sicurezza, la modifica proposta che prevede dopo il termine <gravi>, il termine <plurime>, anziché <reiterate>;

ripristinare l'art.18, c.1, lett.aa), del d.lgs.81/08 vigente, relativa alla comunicazione del nominativo del RLS (specificando, al posto del riferimento all'Inail, il riferimento al Fondo previsto all'art.52) e la sanzione correlata, prevista all'art.55, c.4, lett.o);

confermare che in tema di DUVRI, all'art.26, c.3 *bis*, introdotto dalle proposte di modifica, l'obbligo di redazione per lavori di dimensione non superiore ai 2 gg. venga mantenuto in presenza di particolari condizioni di rischio da interferenza derivanti dalla presenza di <agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive> e, in aggiunta, venga esteso l'obbligo anche in presenza del rischio elettrico, fisico, caduta dall'alto, utilizzo di attrezzature e macchine, asfissia (rischi che risultano essere quelli a più alta frequenza di infortuni);

modificare, in tema di DUVRI, all'art.26, c.3 *bis*, il termine <lavori> la cui durata non sia superiore ai due giorni, con il termine <contratto>, ricomprendendo così nell'obbligo di redazione del DUVRI tutti gli interventi di breve durata, ma all'interno in un contratto forfettario di più lungo periodo;

ripristinare, all'art.26, c.5, d.lgs.81/08 vigente, la pena della nullità del contratto in caso di mancata indicazione dei costi relativi alla sicurezza del lavoro;

prevedere l'inserimento, all'art.27, di un comma aggiuntivo, per la regolazione della qualificazione delle imprese, in specifico attraverso il modello della "patente a punti" proposta dal settore edile, predisponendo però, tra i requisiti minimi irrinunciabili, la formazione e prevedendo la possibilità di esportare il modello anche agli altri settori produttivi;

confermare l'integrazione prevista all'art.28, c.1, da parte delle proposte di modifica, nell'ambito dell'approccio a matrice relativo alla valutazione del rischio, dell'analisi dei <rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro>, oltre ai già presenti criteri dell'età, del genere, dello stress lavoro-correlato e della provenienza da altri Paesi;

prevedere adeguati interventi di modifica all'art.30, a partire dal c.1. e dal c.5, da un lato perché si presentano i modelli di organizzazione e gestione come strumenti utili unicamente per fornire una "copertura" della responsabilità amministrativa degli enti in caso di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime, vanificando invece il loro ruolo di strumenti potenzialmente efficaci per una adeguata organizzazione e gestione del lavoro, dall'altro perché si fornisce una presunzione di conformità a modelli basati sulle Linee Guida che, pur essendo un buon documento, non rispondono ai requisiti previsti dal d.lgs.231/01;

prevedere una minima regolazione di raccordo tra l'Accordo del 18 settembre 2008 in tema di droghe e il d.lgs.81/08 (in particolare redigendo un articolo specifico dedicato);

eliminare interamente il c.8, dell'art.47, per la parte aggiuntiva prevista dalle proposte di modifica, in quanto stravolge completamente il modello introdotto dal d.lgs.81/08 relativo alla certezza della rappresentanza;

prevedere all'art.48, del d.lgs.81/08, un'integrazione che assegni in modo chiaro alle associazioni nazionali dei datori di lavoro e alle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative il ruolo di negoziare

Coordinamento Nazionale delle RLS Techno Sky

Visita il seguente link: <http://www.skysynd.eu/safety.asp>

accordi collettivi interconfederali al fine di determinare le condizioni di funzionamento del Fondo, ex art.52, tenendo conto delle diverse articolazioni per settore ed attività. Da questo andrà escluso il settore dell'edilizia;

eliminare interamente il c.7 *bis*, dell'art.50, previsto dalle proposte di modifica, in quanto stravolge un principio fondamentale contenuto nella L.300/70;

eliminare all'art.52, come proposto dalle modifiche, l'intero c.1; eliminare il c.2, lett.*b*); integrare il c.3 aggiungendo dopo le parole <modalità di funzionamento> la frase <e di articolazione settoriale del Fondo>;

ripristinare il sistema sanzionatorio previsto all'art.55, a partire dalla considerazione che il documento di VdR non è un mero atto formale, ma sostanziale e che la sua composizione (prevista dalla lett. *a*, alla lett. *f*, dell'art.28, c.2) è determinante, a partire in particolare dalla disposizioni prevista alla lett.*d*), nella quale si introduce l'obbligo dell'organigramma aziendale e delle procedure di sicurezza;

prevedere un adeguata riduzione delle sanzioni per i lavoratori, previste dal decreto di modifica all'art.59 ;

ripristinare la disposizione prevista nel vigente d.lgs.81/08, attraverso la quale si prevede l'obbligo di redazione del documento di VdR all'avvio dell'attività e non entro 90 gg., come previsto dalle proposte di modifica attraverso l'inserimento del c.3 *bis* all'art.28;

ripristinare interamente l'art.302 del d.lgs.81/08 vigente, in tema di sanzioni.

In attesa del testo definitivo del decreto di modifica e dell'approvazione che di questo avverrà presumibilmente nei due ultimi consigli dei ministri previsti per i primi giorni di Agosto p.v., impegnandoci a fornirVi il testo e le note di analisi appena possibile, Vi inviamo i nostri più cordiali saluti, rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti,

Cinzia Frascheri

Responsabile nazionale

Fulvio Giacomassi

Segretario Confederale Salute e Sicurezza sul lavoro